

Verona, 25/10/2023

Ai nostri
Spett.li Clienti

OGGETTO: LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo 120/2023, è entrato in vigore il secondo correttivo alla Riforma dello Sport, articolata in cinque decreti emanati nel 2021.

Si riporta di seguito una breve e schematica sintesi delle più importanti novità della riforma del lavoro sportivo.

CHI E' IL LAVORATORE SPORTIVO

E' lavoratore sportivo

- l'atleta
- l'allenatore
- l'istruttore
- il direttore tecnico
- il direttore sportivo
- il preparatore atletico e il direttore di gara

che esercita l'attività sportiva con continuità, a titolo oneroso, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva.

Tali soggetti possono operare come co.co.co. sportivi, come lavoratori subordinati o come lavoratori autonomi con partita Iva.

COLLABORATORE SPORTIVO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo può essere gestito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive).

VOLONTARI SPORTIVI

Le società e le associazioni sportive possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità **in modo spontaneo e gratuito**.

Il volontario potrà ricevere un rimborso spese, anche a fronte di autocertificazione, per un importo massimo di € 150,00 mensili.

Sono vietati rimborsi di tipo forfetario.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD o SSD può essere oggetto di **collaborazione coordinata continuativa ai sensi dell'art. 409 cpc. (non si tratta quindi di cococo sportivo, bensì dell'ordinario rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).**

ALTRE ATTIVITA'

Per individuare l'ambito di operatività dell'area del lavoro sportivo rispetto a quella del lavoro ordinario, non rileva più la natura del datore di lavoro (ASD e SSD) ma assume un ruolo determinante la tipologia di mansione alla quale il lavoratore sarà effettivamente adibito.

Lavoratori quali CUSTODI, GIARDINIERI, MASSAGGIATORI, ADDETTI ALLA MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE, nonostante siano fondamentali per l'organizzazione e la preparazione di gare e allenamenti non possono essere considerati come lavoratori sportivi in quanto le loro mansioni non rientrano nel perimetro delineato dalla nuova definizione di lavoratore sportivo.

Queste figure, quindi, dovranno essere assunte con regolare contratto di lavoro subordinato ordinario.

DISCIPLINA FISCALE

I compensi di lavoro sportivo e i compensi per i collaboratori amministrativo-gestionali non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00.

I compensi eccedenti il limite di esenzione sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui il compenso non superi i 15.000,00 € il lavoratore sportivo rilascia un'apposita autocertificazione che attesti l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Con tale autocertificazione l'ASD verifica che il prestatore non abbia superato il limite di esenzione (15.000 €). Diversamente, si applicherebbero le aliquote ordinarie IRPEF e vi sarebbe l'obbligo dell'emissione del cedolino paga.

DISCIPLINA PREVIDENZIALE

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. hanno diritto all'assicurazione previdenziale.

A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione Separata INPS.**

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00 € e fino al massimale che è attualmente pari a € 113.520,00.

Fino al 31/12/2027 la contribuzione previdenziale sarà dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.

Le aliquote contributive per l'anno 2023 sono le seguenti:

- 27,03% per i cococo sportivi non iscritti ad altra cassa
- 24% per i cococo sportivi già iscritti ad altra cassa o pensionati

La stessa gestione è prevista per i collaboratori amministrativo-gestionali.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

DISCIPLINA ASSICURATIVA INAIL

- **COLLABORATORI SPORTIVI:** si applica esclusivamente la tutela obbligatoria (polizza RC). Le somme erogate non saranno pertanto assoggettate al pagamento del premio assicurativo INAIL
- **COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI:** si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL

GLI ADEMPIMENTI NEL DILETTANTISMO

- Le ASD o SSD sono tenute a comunicare al nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) i dati relativi ai rapporti di lavoro (mod. UNILAV);
- L'emissione del LUL del lavoratore sportivo risulta obbligatoria in caso di superamento del limite di esenzione fiscale di € 15.000,00;
- E' necessario procedere alla denuncia all'INPS dei dati retributivi/contributivi ma si è ancora in attesa della circolare operativa;
- Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive (escluse quindi le collaborazioni amministrativo-gestionali) per il periodo di paga luglio-settembre 2023, sono prorogati al 31 ottobre 2023.
- I cococo amministrativo-gestionali devono essere gestiti al di fuori del RASD: l'UNILAV e la tenuta del LUL devono seguire le ordinarie regole di gestione dei contratti co.co.co art. 409 cpc.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO